



**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**  
**QUATTORDICESIMA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Stefano Cardinali ha emesso il seguente

**DECRETO**

nel procedimento unitario iscritto al n. R.G. 742 per l'anno 2024, e promosso

**DA**

**Maurizio Domingo**, elettivamente domiciliato in Roma, via San Tommaso d'Aquino n. 80, presso lo studio dell'avv. Alessandra Bertoli

Letto il ricorso depositato il 16/5/24 da Maurizio Domingo, avente ad oggetto l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore;

rilevato che al ricorso ex art. 67 c.c.i.i. risulta allegato il piano, contenente la proposta, redatto secondo i criteri ex art. 67, II - V co., e 68 c.c.i.i. oltre ai documenti elencati dalle richiamate disposizioni del D.lgs. 14.01.2019 n. 14, a seguito della richiesta integrazione;

rilevata la presenza della relazione dell'OCC e successiva integrazione come richiesto ex artt. 67 e 68 c.c.i.i. che ha indicato le ragioni dell'insolvenza e della diligenza impiegati dal debitore per contrarre le obbligazioni assunte, l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere a dette obbligazioni, la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione prodotta, l'indicazione presunta dei costi e la convenienza rispetto ad una procedura avente natura liquidatoria, anche con riferimento alla proposta soddisfazione non integrale del credito ipotecario, ma in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile al bene oggetto della causa di prelazione;



rilevato che non risultano essere stati posti in essere atti in frode ai creditori;

considerato che devono, quindi, ritenersi sussistenti i presupposti richiesti per l'apertura della richiesta procedura;

ritenuta la competenza per territorio di questo Tribunale;

ritenuto che non risultano presenti le condizioni ostative - ex art. 69 c.c.i.i. - all'apertura del procedimento di omologa della proposta e del piano per definire lo stato di sovraindebitamento del consumatore;

ritenuto di dover procedere secondo la disposizione ex art. 70 c.c.i.i.

rilevato che parte ricorrente ha domandato - ex art. 70, IV co., c.c.i.i. - a questo Tribunale di disporre le misure protettive del divieto di iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive, oltre ad aver formulato altre richieste da ritenersi assorbite dall'accoglimento della prima o non accoglibili in quanto esulanti dai poteri attribuiti al giudice in questa fase della procedura;

ritenuto che le misure protettive richieste da parte ricorrente possano essere concesse in quanto funzionali all'esito positivo del ricorso ex artt. 67 e segg. c.c.i.i., posto che la prosecuzione delle esecuzioni pendenti e eventuali nuove azioni esecutive e cautelari potrebbero pregiudicare la sua capacità di produrre il reddito da destinarsi, in parte, alla soddisfazione dei creditori;

ritenuto quindi che debbano essere concesse le misure protettive richieste da parte ricorrente;

visti gli artt. 67, 68 e 70 c.c.i.i.

**P.Q.M.**

il Tribunale di Roma, in composizione monocratica

**DISPONE**



che la proposta ed il piano presentati da Maurizio Domingo, nato a Roma il 9/3/81, ed il presente decreto siano pubblicati in apposita area del sito web del Tribunale di Roma, a cura dell'OCC;

### **ORDINA**

all'OCC di comunicare detta proposta con il relativo piano ed il presente decreto ai creditori entro trenta giorni dal deposito del presente provvedimento;

### **INVITA**

i creditori a comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata, con avvertimento che in mancanza, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;

### **AVVERTE**

i creditori che nei venti giorni successivi alla predetta comunicazione potranno presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione prevista ex art. 70, I co., c.c.i.i.:

### **ORDINA**

all'OCC - sentito il debitore - di riferire entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine previsto ex art. 70, III co., c.c.i.i. a questo Giudice l'esito delle valutazioni dei creditori, l'eventuale proposizione di osservazioni da parte dei creditori medesimi e di proporre le eventuali modifiche al piano che si dovessero rendere necessarie;

il divieto - ex art. 70, IV co., c.c.i.i. - ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio del consumatore;

### **AVVERTE**

parte ricorrente ed i creditori che le misure protettive sono revocabili - ex art. 70, V co., c.c.i.i. - su istanza dei creditori, o anche d'ufficio, in caso di atti in frode;

### **MANDA**



la cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento a ricorrente ed all'OCC.

Roma, 10/7/24.

Il Giudice

Dott. Stefano Cardinali

